

VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 20.340 di Repertorio

7.892 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 duemilaventitré il mese di dicembre il giorno 15 quindici. In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19, io sottoscritto dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del Sig. Lanza Gianmarco, nato ad Alzano Lombardo (BG) il giorno 8 settembre 1985, domiciliato per la carica in Gazzaniga (BG), Via Cesare Battisti n. 136, nell'interesse della società

"FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit"

in forma abbreviata "FAE TECHNOLOGY S.P.A. – S.B.", con sede in Gazzaniga (BG), Via Cesare Battisti n. 136, capitale sociale sottoscritto di euro 531.201,25 (cinquecentotrentunomiladuecentouno virgola venticinque) interamente versato come dichiarato dallo stesso, diviso in numero 16.373.375 (sedicimilionitrecentosettantatremilatrecentosettantacinque) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 02032310167, R.E.A. BG-257065, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società" o anche "FAE"),

procedo

alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società, tenuta in data odierna alla mia costante presenza mediante mezzi di telecomunicazione, per quanto occorra ai sensi della Massima 187 del Consiglio Notarile di Milano, in relazione all'ordine del giorno infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio - come risulta anche dal resoconto che segue - ed alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, collegato dal mio studio in Milano, Via Santa Marta n. 19.

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile per quanto occorra per le delibere adottande.

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Lanza Gianmarco, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente).

\*\*\*\*

Viene designato ad assumere la Presidenza della riunione ai sensi

dell'art. 9.38 dello statuto sociale alle ore 9,50 nove e cinquanta minuti, il dott. Lanza Gianmarco, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), informa, comunica, attesta e dà atto che:

- la presente riunione è indetta per oggi, alle ore 9.30 nove e trenta, in questo luogo e con queste modalità, in unica seduta, mediante avviso di convocazione trasmesso a norma di statuto a mezzo messaggio di posta elettronica in tempo utile in data 11 dicembre 2023, con successivo invio del link per la teleconferenza, al fine di discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

*Ordine del Giorno*

- 1) Approvazione della relazione *ex art.* 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;
- 2) Delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in parziale esecuzione della delega *ex articolo* 2443 cod. civ.;
- 3) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli amministratori anche mediante mezzi di telecomunicazione;

- anche l'art. 9.35 dello statuto sociale consente che le riunioni consiliari si svolgano in audio-videoconferenza;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella normativa applicabile;

- sono attualmente presenti, alle ore 9,50 nove e cinquanta minuti, tutti in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*;

\* il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso dott. Lanza Gianmarco e tutti gli altri consiglieri Sigg. Cristina Mollis, Massimo Bondioni, Thomas Avolio e Angelo Facchinetti;

\* il Presidente del Collegio Sindacale dott. Felappi Davide ed i Sindaci Effettivi Sig. Stefano Zucchelli e il Sig. Roberto Negretti;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione;

- tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte;

- tutti gli intervenuti acconsentono all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione;

- l'*Euronext Growth Advisor*, Integrae SIM S.p.A., è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto;

- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 9.36 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari.

Di conseguenza, il Presidente dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita, essendo presenti tutti gli amministratori in carica e i membri effettivi del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 9.32 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

\*\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto primo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante "1) *Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;*".

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, ricorda e fa presente quanto segue:

- con delibera in data 27 ottobre 2023 (di cui al verbale in pari data n.

20.253/7.843 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate -

Ufficio di Milano DPII TP3 - il giorno 3 novembre 2023 al n. 106740 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo il giorno 3 novembre 2023), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell'articolo 2) dello statuto della Società, ha, tra l'altro, conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile la *"delega – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria suddetta e pertanto fino al 27 ottobre 2028 – ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ, ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ (con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000 (ottomilioni), ad un valore di parità contabile implicita non inferiore ad Euro 0,03 (zero virgola zerotre) per azione, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. "*, con determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; in particolare, in caso di esclusione del diritto di opzione, è previsto che l'esclusione: *"dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ, l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati;"*, il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2) dello statuto sociale vigente;

- avvalendosi della sopra detta delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 6 dicembre 2023 (di cui al verbale in pari data n. 20.323/7.877 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DPII - TP3 - il giorno 14 dicembre 2023 al n. 122718 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 13 dicembre 2023), il Consiglio di Amministrazione di FAE, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000 comprensivo di sovrapprezzo,

mediante emissione di n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie da offrire

in sottoscrizione a investitori qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, entro il 31 dicembre 2023;

- l'offerta dell'aumento di capitale suddetta è terminata come previsto con una raccolta totale di Euro 2.000.000 a fronte della quale sono state emesse n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie a favore di NextStage AM (comunicazione al mercato del 13 dicembre 2023 e deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato in pari data iscritta in data 14 dicembre 2023);

- la suddetta delega *ex art.* 2443 è stata quindi esercitata dal Consiglio di Amministrazione parzialmente, per cui è ancora disponibile per il residuo ammontare, inclusivo di sopraprezzo, di Euro 6.000.000 ed il termine finale non è ancora scaduto;

- la Società intende avviare una nuova raccolta di risorse finanziarie rivolta ad un nuovo partner industriale strategico di medio lungo periodo funzionale allo sviluppo dell'attività della società individuato nel Sig. Gianfranco Argnani, nato a Brisighella (RA) il 15 novembre 1954, nel presupposto dell'espletamento degli adempimenti, anche informativi, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente illustra quindi ai presenti il contenuto della bozza della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, il destinatario dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie.

Il Presidente evidenzia agli intervenuti i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico in quanto essa è funzionale alla finalizzazione dell'operazione, già comunicata al mercato in data 8 novembre 2023, di acquisizione, da parte di FAE, della società Elettronica GF S.r.l., con sede in Faenza (RA), Via Ca' Bianca n. 10, operante nel settore dell'informatica, dell'automazione industriale e delle applicazioni elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche in genere, nonché a quelli ad essi collegati o complementari, con il capitale sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna 02288800390, R.E.A. RA-188565, in esecuzione del contratto sottoscritto in pari data con, *inter alia*, Gianfranco Argnani, socio fondatore, nonché Presidente e

Amministratore Delegato di Elettronica GF S.r.l., consentendo a quest'ultimo di reinvestire in FAE, mediante appunto un apposito aumento di capitale allo stesso riservato.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perché ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti).

Di seguito il Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai fini informativi alla società di revisione e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Il Consiglio di Amministrazione di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit,*

*- udita la presentazione del Presidente;*

*- esaminata e trattata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci;*

*- condioise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;*

*delibera*

*di approvare - articolo per articolo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare, la sua convenienza, il destinatario dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario come allocato tra quota capitale e sopraprezzo."*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Segue ampia discussione con interventi degli amministratori, all'esito della quale, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10 dieci) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti gli amministratori;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 10 dieci con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

A questo punto il Presidente comunica che il Presidente del Collegio Sindacale dott. Felappi Davide lascia il collegamento per impegni pregressi, dato atto che ha già lasciato istruzioni ai suoi colleghi sindaci effettivi di rendere le dichiarazioni e pareri necessari all'operazione.

A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale nonché ai fini informativi alla società di revisione, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente che il Collegio Sindacale e la società di revisione hanno rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio Sindaco Effettivo Sig. Roberto Negretti, a nome dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, illustra, seduta stante, le conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, codice civile, relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato.

\*\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto secondo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante *"2) Delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in parziale esecuzione della delega ex articolo 2443 cod. civ.;"*.

Il Presidente ricorda ai presenti le motivazioni, le finalità e le caratteristiche dell'aumento di capitale proposto, secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile.

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci del 27 ottobre 2023, di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per una raccolta di importo massimo totale di Euro 2.125.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 1.062.500 nuove azioni ordinarie (*"Nuove Azioni"*) da offrirsi ad un prezzo di emissione unitario di euro 2,00 di cui Euro 0,03 per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte pari a Euro 1,97 imputata a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare il prospetto.

Il Presidente precisa che le Nuove Azioni saranno nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, dematerializzate e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan* ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente illustra, in particolare, come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare l'aumento di capitale (*"Aumento Riservato"*), abbia lo scopo di consentire l'ingresso nella compagine sociale di un nuovo partner industriale strategico di medio lungo periodo funzionale allo sviluppo dell'attività della società individuato nel Sig. Gianfranco Argnani sopra generalizzato.

Ad esito della sottoscrizione integrale dell'Aumento Riservato da parte del destinatario Sig. Gianfranco Argnani, quest'ultimo acquisirebbe una partecipazione complessiva nella Società pari a massime n.

1.062.500 azioni ordinarie della Società, corrispondente a circa massimo il 6,09% del capitale sociale *post money* e dei diritti di voto della Società.

Il Presidente prosegue illustrando che l'aumento di capitale in discussione avverrà quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in quanto consentirebbe al destinatario sig. Gianfranco Argnani, socio fondatore, nonché Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica GF S.r.l. di reinvestire in FAE nel contesto dell'operazione, già comunicata al mercato in data 8 novembre 2023, di acquisizione, da parte di FAE, della società Elettronica GF S.r.l..

Il Presidente espone il Sig. Gianfranco Argnani a cui sarà offerto l'aumento, è soggetto/partner industriale strategico di medio lungo periodo comunque funzionale allo sviluppo dell'attività della società e rientra pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023 con la previsione statutaria, la quale prevede che in caso di disapplicazione del diritto di opzione l'esclusione *"dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ., l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati"*.

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo di emissione unitario proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023, ove veniva stabilito che *"(2) per le deliberazioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 4 secondo periodo, 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie;"*.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato *"in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azio-*

*ni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".*

Con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, per le società con titoli non ammessi a quotazione su un mercato regolamentato, è comunque opportuno avvalersi anche del criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, poiché maggiormente idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, tenuto conto delle condizioni *pro tempore* vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie della Società.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e, in particolare, il prezzo indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 2,00 per azione (comprensivo del sovrapprezzo).

A tal riguardo, riprende la parola il Presidente che ricorda ai presenti in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile. Tale parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa e (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo alla luce al valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 ed all'andamento delle quotazioni dei titoli della Società nell'ultimo semestre.

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove azioni:

- non rappresenta operazione con parti correlate *ex art. 2391 bis* codice civile;

- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. b) e d) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nonché dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) e dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), essendo l'offerta (i) rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati e (ii) rivolta a investitori che acquistano titoli per un corrispettivo totale di almeno 100.000 Euro per investitore;

- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante;

- ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sarà emesso opportuno comunicato al mercato dopo aver ricevuto da parte del nuovo investitore comunicazione di essere salito al di sopra della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale con diritto di voto della Società;

- la delega ex art. 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 ottobre 2023, rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

Il Presidente fa, inoltre, presente che all'esito del programmato aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant FAE Technology SB 2022-2025" approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 28 giugno 2022 (di cui al verbale in pari data n. 19.503/7.488 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DPII – TP3 il giorno 8 luglio 2022 al n. 74106 Serie 1T).

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente (i) attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile, nonché (ii) da atto che l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 27 ottobre 2023 (di cui al verbale in pari data n. 20.253/7.843 di rep. a mio rogito sopra citato), riservato ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2023-2028 approvato dalla medesima assemblea, non è stato ancora eseguito.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale.

Il Sindaco Effettivo Sig. Roberto Negretti, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme

alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma la precedente attestazione del Presidente.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Il Consiglio di Amministrazione di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit*

*- in ulteriore attuazione parziale della delega ex art. 2443, codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 27 ottobre 2023 di cui al verbale in pari data;*

*- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto;*

*- udito il Presidente;*

*- esaminata e discussa la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;*

*- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa;*

*- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;*

*- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera*

*avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023 e della previsione dell'art. 2.2 quater dello statuto sociale,*

*1)*

*di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, con*

*una raccolta di importo massimo complessivo di Euro 2.125.000 (duemilioneicentoventicinquemila) comprensivo di sopraprezzo, statuendo:*

*(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 1.062.500 (unmilionesessantaduemilacinquecento) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;*

*(ii) che il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in Euro 2,00 (due virgola zero zero) per azione, comprensivo di sopraprezzo;*

*(iii) che l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta ed il resto a riserva sovrapprezzo;*

*(iv) che le nuove azioni emittende siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento privato, ad un nuovo partner industriale strategico di medio lungo periodo funzionale allo sviluppo dell'attività della società individuato nel Sig. Gianfranco Argnani;*

*(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 31 gennaio 2024, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;*

*(vi) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;*

2)

*di introdurre nell'art. 2 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:*

*"2.2 quinquies Il Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2023, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 2 quater dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo massimo di Euro 2.125.000 (duemilioneicentoventicinquemila) comprensivo di sopraprezzo, mediante emissione di massime numero 1.062.500 (unmilionesessantaduemilacinquecento) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate,*

*ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 2,00 (due virgola zero zero) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, ad un nuovo partner industriale strategico di medio lungo periodo funzionale allo sviluppo dell'attività della società individuato nel Sig. Gianfranco Argnani, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 31 gennaio 2024 nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili"; fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;*

3)

*di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale entro il 31 gennaio 2024, termine indicato ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:*

*(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte);*

*(ii) la fissazione della durata dell'offerta e/o del collocamento (che potrà essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale di sottoscrizione) all'investitore destinatario;*

*(iii) il conseguente collocamento delle azioni presso il relativo destinatario;*

*(iv) osservato l'iter necessario, predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;*

*(v) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui delibe-*

rato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;

4)

*di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono e, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonchè la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese."*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Dopo ampi chiarimenti e approfondimenti, in particolare sulle tempistiche e tecnicismi dell'operazione, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,16 dieci e sedici minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti gli amministratori;

contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 10,16 dieci e sedici minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

\*\*\*\*

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436, com-

ma sesto, codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte (in particolare relative alla cd. clausola transitoria) e quindi invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che con il presente verbale verrà depositato nel Registro delle Imprese e ricorda che le modifiche statutarie di cui alle suddette deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile).

\*\*\*\*

Esaurito così ogni argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 10,18 dieci e diciotto minuti.

\*\*\*\*

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- copia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che al presente verbale allego sotto la lettera "A";
- copia del parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che al presente verbale allego sotto la lettera "B";
- lo statuto sociale vigente aggiornato che entrerà in vigore con la relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile) e che al presente verbale allego sotto la lettera "C".

\*\*\*\*

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 10.30 dieci e trenta minuti di questo giorno 15 quindici dicembre 2023 duemilaventitre.

Consta il presente atto di sette fogli scritti sopra ventisette intere pagine e fin qui della ventotto pagina in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio.

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato A del n. 20340/7892 di rep.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 DICEMBRE 2023  
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI FAE TECHNOLOGY S.P.A. -  
SOCIETA' BENEFIT AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, COD. CIV.

Il Consiglio di Amministrazione di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (di seguito anche la "Società" o "FAE") redige la relazione ai sensi e per gli effetti de, e secondo quanto richiesto da, l'art. 2441, comma 6, cod. civ. (la "Relazione"), al fine di (i) illustrare le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione intende procedere all'esercizio parziale della Delega (come *infra* definita) escludendo il diritto di opzione e (ii) illustrare le modalità di determinazione del Prezzo di Sottoscrizione (come *infra* definito).

\* \* \*

**1. Introduzione**

La presente Relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di FAE ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2441, comma 6, e 2443 cod. civ. e viene messa a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa sin d'ora che il Collegio Sindacale di FAE ha manifestato la propria disponibilità alla rinuncia dei termini di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ.

**2. Termini e condizioni della delega**

L'Assemblea Straordinaria di FAE in data 27 ottobre 2023 ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di "aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ. per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore ad Euro 0,03 per azione, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ." (di seguito, la "Delega").

Ai sensi della Delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì "conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (che potrà essere corrisposto anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fermo restando che (1) nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie offerte in opzione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dell'andamento



reddittuale, economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili; e (2) per le deliberazioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie; (b) stabilire l'eventuale disapplicazione del diritto di opzione ed i relativi destinatari, esclusione che dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ, l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategie di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addegnare alla quotazione o all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ivi incluse quelle emesse nell'esercizio della Delega; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie (e.g. indicazione del nuovo capitale sociale ed eliminazione dei commi relativi all'esercizio della Delega e agli aumenti di capitale eseguiti in esecuzione della stessa)".

In data 6 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione, in attuazione parziale della Delega e con facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto, ha deliberato,

"1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, con una raccolta di importo complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni) comprensivo di sovrapprezzo, statuendo:

(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;

(ii) che il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in Euro 2,00 (due virgola zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo;

(iii) che l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta ed il resto a riserva sovrapprezzo;

(iv) che le nuove azioni emittende siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento privato, a investitori qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società;



*(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 31 dicembre 2023, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;*

*(vi) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento" (il "Primo AUCAP").*

In data 13 dicembre 2023, un fondo di investimento ha provveduto, a sostegno della crescita della Società, a sottoscrivere integralmente il Primo AUCAP, entrando nel capitale con una quota del 6,11%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società intende procedere nuovamente ad esercitare, parzialmente la Delega, al fine di deliberare un aumento di capitale sociale, scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2441, commi 5 e 6, e 2443 cod. civ. per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a massimi Euro 2.125.000,00 (due milioni centoventicinquemila virgola zero zero) (il "Secondo AUCAP").

Alla luce di quanto precede, in esercizio della Delega, ancora pienamente capiente, il Consiglio di Amministrazione intende (i) deliberare il Secondo AUCAP; (ii) fissare in massime n. 1.062.500 (un milione sessantaduemila cinquecento) le azioni ordinarie FAE di nuova emissione, dematerializzate, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, derivanti dal Secondo AUCAP (le "Nuove Azioni"); (iii) fissare in Euro 2,00 (due virgola zero zero) il prezzo unitario di emissione delle Nuove Azioni di cui Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 1,97 (uno virgola novantasette) imputata a sovrapprezzo (il "Prezzo di Sottoscrizione"); (iv) fissare nel 31 gennaio 2024 il termine finale di sottoscrizione delle Nuove Azioni con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte; (v) stabilire che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento; (vi) disapplicare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., sussistendo un preciso interesse sociale (di cui *infra*); (vii) prevedere che le Nuove Azioni siano ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle altre azioni ordinarie FAE.

Si precisa che il Secondo AUCAP e l'offerta delle Nuove Azioni è in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari e pubblicazione del prospetto, ai sensi dell'art. 1,



comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 e s.m.i. e non rappresenta una operazione con parti correlate ai sensi della normativa applicabile.

Ad esito del Secondo Aucap, sul presupposto che lo stesso venga integralmente sottoscritto, la Delega risulterebbe ancora capiente per una parte residua di Euro 3.875.000 (tre milioni ottocentosettantacinquemila).

### **3. Motivazioni dell'esercizio della Delega**

L'esercizio della Delega – con la conseguente delibera del Secondo AUCAP – è giustificata dalla volontà di procedere con la finalizzazione dell'operazione, già comunicata al mercato in data 8 novembre 2023, di acquisizione ("Acquisizione") da parte di FAE di Elettronica GF S.r.l., in esecuzione del contratto sottoscritto in pari data con, *inter alia*, Gianfranco Argnani, socio fondatore, nonché Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica GF S.r.l., consentendo a quest'ultimo, nel contesto dell'Acquisizione, di reinvestire in FAE, mediante un apposito aumento di capitale allo stesso riservato, parte degli introiti ricevuti, divenendo così a tutti gli effetti partner industriale della Società.

Ad esito del Secondo AUCAP Gianfranco Argnani verrebbe a detenere una partecipazione pari a circa il 6,09% (sei virgola zero nove per cento) circa del capitale sociale e dei diritti di voto di FAE.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene integrato il requisito della sussistenza dell'interesse sociale di cui all'art. 2441, comma 5, cod. civ.

### **4. Tempistiche del Secondo AUCAP**

Il termine ultimo di sottoscrizione del Secondo AUCAP viene fissato al 31 gennaio 2024.

### **5. Ammontare della Delega e Prezzo di Sottoscrizione**

La somma dell'ammontare del Secondo AUCAP (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega è pari a Euro 2.125.000,00 (due milioni centoventicinquemila virgola zero zero).

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni – pari a Euro 2,00 (due virgola zero zero), di cui Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 1,97 (uno virgola novantasette) imputata a sovrapprezzo – viene determinato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., il quale prevede che la determinazione di tale prezzo avvenga in base al patrimonio netto, tenendo conto dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.



Il Consiglio di Amministrazione intende determinare il Prezzo di Sottoscrizione sulla base delle seguenti considerazioni:

- il Prezzo di Sottoscrizione è certamente superiore al valore del patrimonio netto per azione ordinaria FAE; infatti, dal bilancio intermedio al 30 giugno 2023, il patrimonio netto di FAE risulta pari a Euro 12.430.713 (dodici milioni quattrocentotrenta mila settecentotredici), con un valore per azione ordinaria pari a Euro 0,81 (zero virgola ottantuno); dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, il patrimonio netto di FAE risulta pari a Euro 10.760.172 (dieci milioni settecento sessanta mila centosettantadue), con un valore per azione ordinaria pari a Euro 0,70 (zero virgola settanta);
- il Consiglio di Amministrazione ritiene che, nonostante EGM non sia un mercato regolamentato, il prezzo di mercato delle azioni FAE sia un significativo indicatore del valore della Società, tenuto conto delle condizioni *pro tempore* vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie FAE. Al riguardo si segnala che la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie FAE su EGM nel semestre precedente la data dell'11 dicembre 2023 (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 2,11 (due virgola undici) per azione ordinaria, mentre la media aritmetica è stata pari a Euro 2,01 (due virgola zero uno). Peraltro, si precisa che negli ultimi n. 3 mesi, la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie FAE su EGM (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 2,09 (due virgola zero nove) per azione ordinaria, mentre la media aritmetica risulta pari a Euro 1,95 (uno virgola novantacinque).

Alla luce di quanto precede, il Prezzo di Sottoscrizione risulta rispettoso di quanto previsto (i) dalla Delega in punto di parità contabile implicita e dell'area dei soggetti cui può essere riservato l'aumento e (ii) dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.

#### 6. Nuovo capitale sociale

Per effetto della sottoscrizione del Secondo AUCAP, il capitale sociale di FAE sarà composto da massime n. 17.435.875 (diciassette milioni quattrocento trentacinque mila ottocento settantacinque) azioni ordinarie.

Si fa presente che all'esito del programma aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant FAE Technology SB 2022-2025".

#### 7. Godimento delle azioni di nuova emissione



Le Nuove Azioni derivanti dalla sottoscrizione del Secondo AUCAP avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

\*\*\*

Gazzaniga (BG), 15 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Gianmarco Lanza

FAE TECHNOLOGY S.P.A.  
SOCIETA' BENEFIT  
Via Cesare Battisti, 136  
24025 GAZZANIGA (BG)  
Partita IVA 02032310187

Allegato B del n. 20360/7892 diref.

## FAE TECHNOLOGY S.p.A

### Società Benefit

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, SESTO COMMA, COD. CIV.,  
SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL  
CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

*Al Consiglio di Amministrazione della Società FAE TECHNOLOGY S.p.A Società Benefit*

Premesso che:

- in data 11/12/2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il giorno 15/12/2023, presso lo studio Notarile Prinetti Venditti, in via Santa Marta n. 19 in Milano, fissando il seguente Ordine del giorno:
  - 1) *Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;*
  - 2) *Delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in parziale esecuzione della delega ex articolo 2443 cod. civ.;*
  - 3) *Varie ed eventuali.*
- il Consiglio di amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno ha approvato la Relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. allegata al presente parere (Allegato 1);
- il Collegio sindacale rinuncia espressamente al termine previsto dall'articolo 2441, sesto comma, Codice Civile, entro il quale esprimere il presente parere, tenuto conto che i contenuti della Relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. e dell'operazione di aumento di capitale sociale sono stati ampiamente illustrati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nei giorni precedenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione;
- l'aumento di capitale sociale proposto prevede espressamente l'esclusione del diritto di opzione;

il Collegio sindacale rilascia il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, cod. civ..

Tale parere verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione o limitazione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale osserva quanto segue:

- la relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre. In particolare, dalla lettura della Relazione illustrativa emerge la proposta di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex artt. 2441, commi quinto e sesto, e 2443 cod. civ., entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a massimi Euro 2.125.000,00.

Nel dettaglio, il Consiglio di Amministrazione intende: (i) deliberare l'aumento di capitale sociale; (ii) fissare in massime n. 1.062.500 le azioni ordinarie di nuova emissione, dematerializzate, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, derivanti dall'aumento di capitale sociale; (iii)

*V. Prineti*

fissare in Euro 2,00 il prezzo unitario di emissione delle Nuove Azioni di cui Euro 0,03 per ogni nuova azione imputati a capitale mentre la restante parte, pari a Euro 1,97 imputata a sovrapprezzo; (iv) fissare nel 31 gennaio 2024 il termine finale di sottoscrizione delle nuove azioni con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte; (v) stabilire che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento; (vi) disapplicare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., sussistendo un preciso interesse sociale; (vii) prevedere che le nuove azioni siano ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle altre azioni ordinarie della Società;

- come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione precedentemente richiamata, l'aumento di capitale sociale si rende necessario per concretizzare l'acquisizione della società Elettronica GF S.r.l. In particolare, l'aumento di capitale sociale è funzionale all'esecuzione del contratto sottoscritto con il Sig. Gianfranco Argnani (socio fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica GF S.r.l.) che prevede, nel contesto dell'acquisizione, di reinvestire in FAE TECHNOLOGY S.p.A Società Benefit, mediante un apposito aumento di capitale allo stesso riservato, parte degli introiti ricevuti, divenendo così a tutti gli effetti partner industriale della Società;
- il Consiglio di Amministrazione, sempre nella relazione presentata al Collegio Sindacale, riferisce che, in forza alla Delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria di FAE dello scorso 27 ottobre 2023, è prevista l'esclusione del diritto di opzione. Infatti la Delega da facoltà al Consiglio di Amministrazione di *"aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ. per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore ad Euro 0,03 per azione, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ."*;
- inoltre la stessa Delega definisce che al Consiglio di Amministrazione è *"conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (che potrà essere corrisposto anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fermo restando che (1) nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie offerte in opzione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili; e (2) per le deliberazioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie; (b) stabilire l'eventuale disapplicazione del diritto di opzione ed i relativi destinatari, esclusione che dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ., l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione o all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ivi incluse quelle emesse nell'esercizio della Delega; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie (e.g. indicazione del nuovo capitale sociale ed eliminazione dei commi relativi all'esercizio della Delega e agli aumenti di capitale eseguiti in esecuzione della stessa)"*;
- il Consiglio di Amministrazione ricorda altresì che *"In data 6 dicembre 2023, il Consiglio di*

*Amministrazione, in attuazione parziale della Delega e con facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto, ha deliberato, "1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, con una raccolta di importo complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni) comprensivo di soprapprezzo, statuyendo:*

*(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;*

*(ii) che il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in Euro 2,00 (due virgola zero zero) per azione, comprensivo di soprapprezzo;*

*(iii) che l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta ed il resto a riserva sovrapprezzo;*

*(iv) che le nuove azioni emittende siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento privato, a investitori qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società;*

*(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 31 dicembre 2023, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;*

*(vi) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento " (il "Primo AUCAP") (Aumento di Capitale Sociale, n.d.r.) In data 13 dicembre 2023, un fondo di investimento ha provveduto, a sostegno della crescita della Società, a sottoscrivere integralmente il Primo AUCAP, entrando nel capitale con una quota del 6,11%."*

- il Consiglio di Amministrazione precisa infine che: (i) l'aumento di capitale sociale in oggetto e l'offerta delle nuove azioni è in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari e pubblicazione del prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 e s.m.i. e non rappresenta una operazione con parti correlate ai sensi della normativa applicabile; (ii) ad esito dell'aumento di capitale sociale in oggetto, sul presupposto che lo stesso venga integralmente sottoscritto, la Delega risulterebbe ancora capiente per una parte residua di Euro 3.875.000; (iii) "Per effetto della sottoscrizione del Secondo AUCAP, il capitale sociale di FAE sarà composto da massime n. 17.435.875 (...) azioni ordinarie"; (iv) "all'esito del programmato aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificate né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant FAE Technology SB 2022-2025".

*Amministratore*

Nella Relazione il Consiglio di Amministrazione fornisce puntuali motivazioni dell'esercizio della delega, in particolare si afferma che "L'esercizio della Delega (...) è giustificata dalla volontà di procedere con la finalizzazione dell'operazione, già comunicata al mercato in data 8 novembre 2023, di acquisizione ("Acquisizione") da parte di FAE di Elettronica GF S.r.l. in esecuzione del contratto sottoscritto in pari data con, inter alia, Gianfranco Arguani, socio fondatore, nonché Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica GF S.r.l., consentendo a quest'ultimo, nel contesto dell'Acquisizione, di reinvestire in FAE, mediante un apposito aumento di capitale allo stesso riservato, parte degli introiti ricevuti, divenendo così a tutti gli effetti partner industriale della Società. Ad esito del Secondo AUCAP Gianfranco Arguani verrebbe a detenere una partecipazione pari a circa il 6,09% (sei virgola zero nove per cento) circa del capitale sociale e dei diritti di voto di FAE."

Il Collegio Sindacale, approfondito il contenuto della Relazione illustrativa, ritiene che il Consiglio di Amministrazione abbia esaurientemente chiarito la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale sociale che intende proporre, fornendo altresì un'adeguata descrizione delle motivazioni alla base di tale operazione, della tempistica e della necessità di prevedere l'esclusione del diritto di opzione.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio sindacale ritiene l'aumento di capitale sociale proposto coerente con gli scopi sociali e ritiene altresì che la sua previsione e attuazione siano improntate ai principi di corretta amministrazione nel rispetto dei limiti di legge e delle previsioni statutarie.

Relativamente alle caratteristiche dell'aumento di capitale sociale proposto riservato ad un unico soggetto e con riferimento ai criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, il Collegio sindacale rileva quanto segue, tenuto conto di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

- l'aumento di capitale sociale è previsto a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, mediante emissione di massimo n. 1.062.500 nuove azioni ordinarie, dematerializzate, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare;
- il prezzo di emissione di ciascuna nuova azione della Società è pari ad Euro 2,00<sup>=</sup> (due), di cui Euro 0,03<sup>=</sup> sarà imputato a capitale ed il residuo di Euro 1,97<sup>=</sup> sarà imputato a sovrapprezzo. Il Consiglio di Amministrazione ha motivato la determinazione del prezzo di sottoscrizione con la seguente considerazione: *"il Prezzo di Sottoscrizione è certamente superiore al valore del patrimonio netto per azione ordinaria FAE; infatti, dal bilancio intermedio al 30 giugno 2023, il patrimonio netto di FAE risulta pari a Euro 12.430.713 (dodici milioni quattrocentotrenta mila settecentotredici), con un valore per azione ordinaria pari a Euro 0,81 (zero virgola ottantuno); dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, il patrimonio netto di FAE risulta pari a Euro 10.760.172 (dieci milioni settecento sessanta mila centosettantadue), con un valore per azione ordinaria pari a Euro 0,70 (zero virgola settanta)"*;
- il Consiglio di Amministrazione ha inoltre precisato che: *"nonostante EGM non sia un mercato regolamentato, il prezzo di mercato delle azioni FAE sia un significativo indicatore del valore della Società, tenuto conto delle condizioni pro tempore vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie FAE. Al riguardo si segnala che la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie FAE su EGM nel semestre precedente la data dell'11 dicembre 2023 (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 2,11 (due virgola undici) per azione ordinaria, mentre la media aritmetica è stata pari a Euro 2,01 (due virgola zero uno). Peraltro, si precisa che negli ultimi n. 3 mesi, la media dei prezzi di negoziazione delle azioni ordinarie FAE su EGM (ponderata sulla base dei volumi scambiati) è stata pari a Euro 2,09 (due virgola zero nove) per azione ordinaria, mentre la media aritmetica risulta pari a Euro 1,95 (uno virgola novantacinque)"*;

Tenuto conto da un lato di quanto appena esposto e del dettaglio fornito dal Consiglio di Amministrazione sulla metodologia di individuazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e dall'altro lato di quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, cod. civ., in merito all'individuazione del prezzo di emissione<sup>1</sup>, il Collegio sindacale rileva che:

- dalla Relazione semestrale al 30/06/2023, oggetto di revisione legale eseguita dalla Società di revisione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28/09/2023 e comunicata al Mercato in pari data, il patrimonio netto della Società risulta pari a euro 12.430.713, corrispondente a euro 0,81 per ogni azione della Società<sup>2</sup>. Conseguentemente sulla base di tale dato è possibile rilevare che l'emissione delle nuove azioni potrà avvenire ad un prezzo comunque superiore rispetto al più recente valore di patrimonio netto per azione rilevato;
- il prezzo di emissione individuato tiene conto del valore di negoziazione delle azioni nel mercato "Euronext Growth Milan", ove le azioni della Società risultano attualmente negoziate.

Conseguentemente il prezzo di emissione risulta essere congruo rispettando le previsioni dettate dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., ultimo paragrafo che impone che il prezzo di emissione delle azioni debba tenere conto del valore di patrimonio netto della Società e dell'andamento delle quotazioni nel caso di azioni quotate.

Il Collegio Sindacale precisa che, sebbene la Società non sia quotata in un mercato regolamentato (il mercato "Euronext Growth Milan" è infatti un mercato non regolamentato, non soggetto a regolamentazione specifica relativa all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso), si è ritenuto

<sup>1</sup> Articolo 2441, sesto comma, cod. civ.: *"La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*

<sup>2</sup> Patrimonio netto al 30/06/2023 = € 12.430.713; Numero azioni emesse 15.333.000 – Partendo il valore del patrimonio netto per singolarazione è pari a € 12.430.713/15.333.000 = € 0,81.

comunque opportuno tenere conto del prezzo di negoziazione delle azioni attualmente emesse. Al riguardo si precisa che il titolo è stato ammesso alle negoziazioni per l'importo di euro 1,50 e che dalla data di ammissione ad oggi è oscillato tra un minimo di euro 1,50, attestandosi in data 29/09/2023, giorno successivo alla diffusione dei dati della Relazione semestrale, in euro 1,95.

Nella successiva tabella vengono riepilogati i prezzi medi indicati dal Consiglio di amministrazione nella propria Relazione con riferimento alle negoziazioni intervenute negli ultimi 3 e negli ultimi 6 mesi, tenuto conto del volume degli scambi e del valore delle azioni della FAE:

	N° Azioni	Volumi Scambiati	Prezzo Medio
Ultimi 3 mesi	1.025.000	Euro 2.143.060	Euro 2,09
Ultimi 6 mesi	1.688.000	Euro 3.564.640	Euro 2,11

Alla luce di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione, il Collegio sindacale dà atto che il metodo di determinazione del prezzo di emissione risulta essere ragionevole e non arbitrario.

\*\*\*

Richiamando integralmente quanto esposto nonché i contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, cod. civ.,

dichiara

di ritenere congruo il prezzo di emissione delle azioni relativo all'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto e sesto, cod. civ., illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione ex art. 2441, sesto comma, cod. civ.

Il presente Parere, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, viene depositato in copia presso la sede legale della Società.


Brescia, 15 dicembre 2023

Per il Collegio Sindacale  
Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Davide Felappi)

Allegato:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrativo ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, cod. civ..



Allegato C del n. 20340/7892 di rep.

## STATUTO

### 1. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "FAE Technology Società Benefit S.p.A." o in forma abbreviata "FAE Technology SB S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

#### Sede e domicilio dei soci

- 1.2. La Società ha sede nel Comune di Gazzaniga all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, ovunque, unità locali operative, sedi secondarie, filiali, succursali senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove la sede risulta; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.
- 1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

#### Oggetto

- 1.5. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- la progettazione, la realizzazione, l'assemblaggio, il collaudo, il noleggio e la commercializzazione, al dettaglio e all'ingrosso, di schede, componenti ed apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche;
  - l'attività di ricerca e sviluppo e la ricerca nel settore dell'elettronica, dell'informatica e delle sue applicazioni;
  - la consulenza progettuale e produttiva nel settore dell'elettronica e dell'informatica e delle sue applicazioni; la consulenza per l'innovazione e la consulenza nel settore della trasformazione digitale;
  - l'acquisto, l'alienazione in genere, la locazione (esclusa l'attività di leasing) di beni

*[Handwritten signature]*

immobili e mobili e la gestione di immobili di proprietà sociale, nonché l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili.

A tal fine la Società può anche avvalersi dell'opera di tecnici e/o professionisti e può commettere e assumere appalti e subappalti.

Nell'ottica e nel rispetto di quanto sopra, la Società persegue le seguenti finalità di beneficio comune:

A) in favore dei dipendenti:

- favorire opportunità di crescita professionale e umana, mediante la promozione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro ed una maggiore conciliazione di vita e lavoro, anche attraverso la facilitazione e/o l'erogazione di servizi specifici e la predisposizione di strumenti o iniziative a supporto della persona e della salute psicologica dei collaboratori;
- agevolare strategie educative e socio-culturali, anche attraverso l'organizzazione di incontri di approfondimento su tematiche interdisciplinari ed eventi outdoor, in tal modo valorizzando la conoscenza per la sua utilità sociale;
- sviluppare ulteriormente la formazione aziendale per contribuire all'apprendimento del lavoro in team, cercando di favorire l'incontro tra la conoscenza ed il suo impiego pratico, contribuendo così allo sviluppo degli aspetti comunicativi, commerciali e di leadership, e di tutto ciò che supporta il miglioramento personale e professionale.

B) in favore dell'ambiente, attraverso l'attuazione politiche industriali dirette a:

- adottare gli standard e la certificazione ISO 14001;
- implementare azioni di efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei siti produttivi della Società ed il consumo di risorse, mediante l'adozione delle migliori pratiche e soluzioni innovative con l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni, così da raggiungere la piena sostenibilità;
- orientare, dove possibile e sostenibile per l'attività dell'impresa, gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture immobiliari per lo svolgimento del business verso la riqualificazione e il riutilizzo di vecchi edifici industriali presenti nel territorio di appartenenza;

- sensibilizzare i manager della *supply chain*, anche condividendo pratiche, informazioni ed innovazioni, sulle tematiche legate alla sostenibilità ed all'impatto ambientale, e privilegiando la scelta di fornitori attenti all'ambiente ed alla sostenibilità.

C) in favore della comunità:

- promuovere la collaborazione e la sinergia con il sistema scolastico tecnico e professionale e, in genere, dell'istruzione presente sul territorio bergamasco, per contribuire all'ideazione e sviluppo di progetti, eventi ed attività di orientamento e formazione sia dei ragazzi (ospitando stage, tirocini e docenze specialistiche) con l'obiettivo di massimizzare le conoscenze acquisite nel percorso di studio agevolandone l'inserimento nel mondo del lavoro, - sia dei docenti (mediante specifici seminari e corsi di formazione anche in azienda), anche nell'ottica di sviluppare nel prossimo futuro progetti per la riqualifica ed integrazione nelle aziende di risorse del territorio.

Le attività come sopra definite perseguono una precipua finalità di beneficio comune per lo sviluppo sociale, umano ed economico dei differenti attori pubblici e privati ivi operanti, e sono svolte in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ogni altro portatore di interessi, intendendo per tali coloro che direttamente o indirettamente saranno coinvolti dall'attività della Società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e Società civile, come previsto dall'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 208/2015.

Alle suddette finalità la Società potrà destinare una quota degli utili di bilancio o del volume d'affari determinato di anno in anno a seguito di delibera ordinaria dei soci. La Società può compiere, in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale. In particolare, potrà tra l'altro assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, nei cui confronti prestare attività di assistenza finanziaria,

*Uscire dalla...*

amministrativa e tecnica, compiere operazioni finanziarie, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.lgs. n. 385/1993 e sue successive modifiche e integrazioni nonché l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e mobiliari di cui al D.lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e ogni qualsivoglia attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti ad albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

- 1.6. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

#### **Durata**

- 1.7. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

## **2. CAPITALE - AZIONI**

#### **Capitale**

- 2.1. Il capitale della Società è di Euro 531.201,25 (cinquecentotrentunomiladuecentouno virgola venticinque), ripartito in n. 16.373.375 (sedicimilionitrecentosettantatrecentosettantacinque) azioni ordinarie, prive

del valore nominale.

2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensivo del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

2.2-*bis* L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 192.450,14 (centonovantaduemilaquattrocentocinquanta virgola quattordici), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 5.773.504 (cinquemilionesettecentosettantatremilacinquecentoquattro) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant FAE Technology SB 2022-2025", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2025 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant FAE Technology SB 2022-2025".

2.2-*ter* L'assemblea straordinaria in data 27 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2029 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 e 8 cod. civ., per massimi nominali Euro 45.999 (quarantacinquemilanovecentonovantanove) oltre a sovrapprezzo, per una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 3.710.586 (tre milioni settecentodiecimilacinquecentottantasei), mediante emissione di massime n. 1.533.300 (un milione cinquecentotrentatremilatrecento) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da riservare ai beneficiari come definiti nel Regolamento



del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023-2028", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione massimo per azione pari ad Euro 2,42 (due virgola quarantadue) da imputarsi per 0,03 (zero virgola zero tre) a capitale e per massimi euro 2,39 (due virgola trentanove) a sovrapprezzo. Le azioni da emettersi ai sensi del precedente paragrafo potranno essere sottoscritte nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Option 2023-2028" (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso e che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine finale, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine).


*2.2-quater* l'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la seguente delega – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria suddetta e pertanto fino al 27 ottobre 2028 – ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ, ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ (con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000 (ottomilioni), ad un valore di parità contabile implicita non inferiore ad Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per azione, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ.

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (che potrà essere corrisposto anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), comprensivo dell'eventuale

sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fermo restando che (1) nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie offerte in opzione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili; e (2) per le deliberazioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 4 secondo periodo, 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie; (b) stabilire l'eventuale disapplicazione del diritto di opzione ed i relativi destinatari, esclusione che dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ, l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione o all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ivi incluse quelle emesse nell'esercizio della Delega; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie (e.g. indicazione del nuovo capitale sociale ed eliminazione dei commi relativi all'esercizio della Delega e agli aumenti di capitale eseguiti in esecuzione della stessa), con avvertenza che:

- stante la natura scindibile degli aumenti di capitale delegati:

- (i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmente entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto;
- (ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti



della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione;  
porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione o all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ivi incluse quelle emesse nell'esercizio della presente delega.

**2.2-quinquies** Il Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2023, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 2 quater dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo massimo di Euro 2.125.000 (duemilionicentovecincinquemila) comprensivo di sopraprezzo, mediante emissione di massime numero 1.062.500 (unmilionesessantaduemilacinquecento) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 2,00 (due virgola zero zero) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, ad un nuovo partner industriale strategico di medio lungo periodo funzionale allo sviluppo dell'attività della società individuato nel Sig. Gianfranco Argnani, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 31 gennaio 2024 nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili

#### **Azioni**

2.3. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").

2.4. Le azioni hanno uguale valore e se appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

- 2.5. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge, ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
- 2.6. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.7. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
- 2.8. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").
- 2.9. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati

*Handwritten signature*

per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito *internet* della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

#### **Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti**

- 2.10. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- 2.11. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 2.12. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 2.13. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 2.14. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.
- 2.15. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Altri strumenti finanziari**

- 2.16. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con

le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.


- 2.17. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2.18. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché Warrant.
- 2.19. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
- 2.20. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

#### Soggezione ad attività di direzione e controllo

- 2.21. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

### 3. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

- 3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestate. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.



3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengono una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

#### 4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

4.1. A partire dal momento in cui le azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la "Disciplina sulla Trasparenza") dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob")

di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.

- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev'essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla Disciplina sulla Trasparenza) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 4.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa,

*Handwritten signature*

in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza. La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### 5. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

5.2. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per

il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

5.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

#### 5-BIS. ARTICOLI 108 E 111 TUF

5-*bis*.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

5-*bis*.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo

per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

**5-bis.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**5-bis.4** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

## **6. REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**6.1.** La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

**6.2.** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la

maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

#### 7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato opc", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "Procedura").
- 7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato opc o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.
- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo

*Shaw*

qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

## 8. ASSEMBLEA DEI SOCI

### Convocazione - luogo - modalità

8.1. L'Assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

8.2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea.

8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole

24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito *internet* della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 8.7. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

*Arredato*

8.8. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.9. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

8.10. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Intervento all'Assemblea

8.11. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

8.12. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

8.13. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

8.14. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).

8.15. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a

tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

8.16. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

8.17. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime

8.18. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

8.19. L'Assemblea, in seduta ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea



totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

8.20. Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

8.21. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

#### **Presidenza**

8.22. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

8.23. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito, dandone conto nel verbale.

8.24. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

8.25. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

8.26. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

#### **Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria**

8.27. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – e dal

presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

- 8.28. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 8.29. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.30. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
- 8.31. Quando le azioni o gli strumenti finanziari della Società sono ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente;
  - (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente;
  - (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, troverà applicazione il *quorum* deliberativo di cui al medesimo articolo.

#### **Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria**

- 8.32. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle

obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.33. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.34. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.35. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

## 9. AMMINISTRAZIONE

### Organo amministrativo

9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi, salvo durata inferiore stabilita dall'assemblea nella delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi causa.

### Amministratori

9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.

9.4. Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinati tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della

funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

- 9.5. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.
- 9.6. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i"). deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
- 9.7. La perdita dei predetti requisiti in capo agli Amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.
- 9.8. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso, e un Comitato Esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

#### **Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione**

- 9.9. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

*Amministratore*

- 9.10. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 9.11. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.12. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 9.13. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 9.14. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
- 9.15. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente;
- (v) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;
- (vi) ogni altra ulteriore dichiarazione o informazione prevista della legge o delle norme regolamentari applicabili.

9.16. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

9.17. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.



- 9.18. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 9.19. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.20. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
- 9.21. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.23. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei

requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

9.24. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

9.25. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

9.26. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

9.27. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli

*V. Giovanni*

Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.28. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

9.29. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Adunanze

9.30. Il Consiglio di Amministrazione si raduna si riunisce presso la sede od in altra località designata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri in carica, in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso.

9.31. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.32. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.33. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.34. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

9.35. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del

Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- (i) tutti i partecipanti possano essere identificati,
- (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di partecipare alla votazione simultanea,
- (iii) sia consentito al presidente di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- (iv) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

#### **Competenze e quorum del Consiglio di Amministrazione**

9.36. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.


9.37. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione e per le operazioni con parti correlate.

9.38. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.39. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Poteri di gestione**

9.40. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli relativi all'assemblea della legge.



9.41. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

9.42. Il Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

9.43. Lo stesso Consiglio di Amministrazione avrà l'obbligo di individuare e nominare il soggetto o i soggetti, responsabile/i dell'impatto (il "Responsabile dell'Impatto") – anche tra i non dipendenti della Società – a cui affidare funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente statuto, altresì determinando la durata nonché i compiti e le funzioni attribuite al Responsabile dell'Impatto.

#### Delega di attribuzioni

9.44. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.45. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

#### Comitato esecutivo

9.46. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.47. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.48. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato

Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.49. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.50. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

#### Direttore generale

9.51. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.52. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### Rappresentanza

9.53. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.54. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

9.55. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.56. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

9.57. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

*Manzoni*

### Compensi degli amministratori

- 9.58. Agli amministratori spetta il rimborso dei costi e delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nonché spetta un compenso determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 9.59. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.
- 9.60. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
- 9.61. L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

### Disposizione particolare

- 9.62. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
- 9.63. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
- 9.64. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

## 10. COLLEGIO SINDACALE

- 10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei

requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa. I sindaci rimangono in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

10.2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio Sindacale: i) valuta la correttezza dell'operato degli amministratori nel bilanciamento tra interessi dei soci e perseguimento delle finalità di beneficio comune; ii) verifica che la nomina del Responsabile dell'Impatto sia coerente con il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società.

10.3. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### Nomina e sostituzione dei Sindaci

10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina

*Amministratore*

vigente.

10.8. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

10.9. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF;
- (iv) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente;
- (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

- 10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
  - (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- 10.14. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 10.15. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 10.16. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 10.18. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 10.19. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

*Stammin*

10.20. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

10.21. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

#### **Riunioni del Collegio Sindacale**

10.22. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

#### **11. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile, la quale ne determina altresì il compenso.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

## 12. BILANCIO ED UTILI

- 12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 12.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 12.3. La Società, mediante il Responsabile dell'Impatto, redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:
  - (i) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ove la finalità di benefit venisse programmata all'inizio dell'esercizio sociale, potrà aggiungersi: nei limiti e in relazione del piano annuale/biennale/triennale) e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  - (ii) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4, in particolare facendo riferimento allo standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).
  - (iii) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della Società, qualora esistente, ed in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

*Massimizza*

12.4. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

12.5. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433-bis del Codice Civile.

#### **Versamenti e finanziamenti soci**

12.6. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

12.7. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

### **13. RECESSO**

13.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- (ii) la trasformazione della Società;
- (iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (iv) la revoca dello stato di liquidazione;
- (v) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- (vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vii) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- (viii) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione o la revoca

dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.
- 13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis del Codice Civile.

#### Liquidazione del socio receduto

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

#### 14. PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di



finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

## 15. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.
- 15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:
- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
  - (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
  - (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
  - (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.
- 15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.
- 15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

## 16. DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e le previsioni di

cui ai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed allegati.

16.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro del luogo dove la Società ha la propria sede legale.

\*\*\*\*

*Il sottoscritto Notaio dr. Amedeo Venditti dichiara che il presente statuto è quello in vigore dopo la delibera di aumento di capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2023 (di cui al verbale in pari data n. 20.340/7.892 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti) che ha inserito una clausola transitoria all'art. 2.2-quinquies.*

*Milano, lì 15 dicembre 2023.*



*Amedeo Venditti*

Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

-

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep20340Racc7892NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, 15 quindici dicembre 2023 duemilaventitre, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti